

Convenzione per la realizzazione e la gestione di un Centro di accoglienza notturna per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

TRA

COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana - di seguito denominato COeSO SdS Grosseto - con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n.1 e con sede amministrativa in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12, C.F. 01258070539 e P.IVA. 01258070539 rappresentato dalla Dirigente U.F. Servizi Socio-Sanitari e Socio-Educativi Dr.ssa Elisabetta Mori – C.F.: MROLBT85S52E202G autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'azienda per il presente atto

E

Soggetto gestore.....

RICHIAMATE:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” il cui art. 5, prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, demandando alla Regione l’adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e Terzo Settore, il successivo art. 6 sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore sia per la progettazione degli interventi che per la gestione degli stessi;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 1 che definisce i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che reggono l’azione amministrativa e l’art. 11 che prevede “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
- DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8/11/2000, n.328” il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii. recante il Codice del Terzo Settore ed in particolare l’art. 55 che prevede il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso le forme della co-progettazione poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, per la definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
- Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano";
- D.M. n. 72 del 31.03.2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

- Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta, oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015;
- Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, adottate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM 72 del 25 marzo 2021

PREMESSO che la co-progettazione si realizza entro le disposizioni di cui all'art. 55 del D. Lgs. N° 117/2017, alle Linee guida dell'ANAC, alla Legge R.T. n° 65/2020 e al D.M. n° 72/2021 e che:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con il soggetto del Terzo Settore individuato in conformità alla presente procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- in particolare, l'accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell'istruttoria pubblica di co-progettazione, è l'accordo di collaborazione da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l'ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto collaborativo sociale per la realizzazione degli interventi oggetto di co-progettazione;
- si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;

PREMESSO che COeSO SDS Grosseto ha tra gli obiettivi del servizio sociale quello di garantire un idoneo servizio di accoglienza temporanea di adulti senza dimora o in gravi difficoltà alloggiative.

DATO ATTO che:

- in dataè stato pubblicato l' "Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore per la partecipazione alla co-progettazione finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un Centro di accoglienza notturna per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora";
-
-

la premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti come sopra intervenute ed identificate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il COeSO COeSO SdS Grosseto e che di seguito verrà chiamato "Soggetto gestore", per la realizzazione e la gestione di un Centro di accoglienza notturna per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Il "Soggetto gestore" si impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come di seguito specificato.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Il “Soggetto gestore” si impegna a gestire il Centro di accoglienza notturna con lo scopo di ospitare temporaneamente adulti in condizioni di bisogno e di grave disagio abitativo.

Il Centro, sito a Grosseto in Via De Amicis n. 11 è organizzato in un’area di accoglienza a bassa soglia destinata all’ospitalità di n.12 persone e nello specifico:

- n. 4 camere;
- n. 2 bagni;
- n. 1 camera operatore;
- sala colazione

Il servizio di accoglienza notturna richiederà:

- la gestione dell’immobile relativamente alla manutenzione ordinaria;
- l’accoglienza e il ricovero nelle ore notturne degli ospiti;
- la vigilanza durante l’orario di apertura;
- la somministrazione della prima colazione
- la fornitura e lavaggio biancheria (set lenzuola/asciugamani/coperte) da cambiare al bisogno o almeno ogni 2 settimane;
- la fornitura di prodotti per la cura e l’igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, set da barba, spazzolini, dentifricio, ecc)
- la pulizia dei locali

Il servizio dovrà essere garantito 365 giorno all’anno dal lunedì alla domenica dalle ore 19.30 alle ore 07.30 del mattino successivo.

Tali orari potranno subire delle modifiche in determinati periodi dell’anno (esempio emergenza freddo).

Art. 3 – Destinatari

Sono ammessi al Centro persone adulte in condizione di grave disagio abitativo di sesso maschile, senza alcuna distinzione di razza o religione, che siano in regola con i documenti di riconoscimento e, se stranieri, con il permesso di soggiorno, e in piena facoltà di intendere e di volere.

L’accesso al Centro di accoglienza è autorizzato dalla direzione della U.F. Servizi Socio-saitari e Socio-educativi previa valutazione professionale del Servizio Sociale del COeSO SdS Grosseto.

Art. 4 – Obblighi del COeSO SdS Grosseto

Il CoeSO SdS Grosseto, tramite l’Amministrazione comunale di Grosseto, si impegna a:

- ✓ mettere a disposizione i locali situati a Grosseto in Via De Amicis n. 11;
- ✓ garantire il pagamento delle utenze per l’intera durata della convenzione;
- ✓ garantire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all’immobile.

L’utilizzo dei locali di Via De Amicis 11 potrà essere revocato qualora dovessero insorgere esigenze interne al COeSO-SdS Grosseto o qualora il “Soggetto gestore” dovesse contravvenire a quanto esplicitamente previsto nella presente intesa per l’utilizzo locali o si attesti il mancato rispetto degli impegni formalmente assunti.

Art. 5 – Obblighi del Soggetto gestore

Il “Soggetto gestore” si impegna a fornire agli ospiti del Centro:

- set di lenzuola e asciugamani da cambiare al bisogno o almeno ogni 2 settimane;
- coperte;
- prodotti per la cura e l'igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, set da barba);
- prima colazione (caffè/the/latte, biscotti/cornetti).

Il Soggetto gestore si impegna ad attrezzare gli spazi a disposizione con:

- frigorifero;
- macchinetta del caffè;
- fornello a microonde;
- armadietto da dispensa.

Art. 6 – Personale/personale volontario

Per la gestione del Centro il Soggetto gestore si avvarrà di personale.....

Sono a carico del Soggetto gestore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro nel settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del Centro di accoglienza notturna il COeSO SdS Grosseto s'impegna a rimborsare al Soggetto gestore le seguenti spese che dovranno essere inequivocabilmente riconducibili al servizio oggetto di convenzione:

- spese per il personale impiegato per la gestione del Centro;
- spese di lavanderia;
- spese per l'acquisto delle colazioni;
- spese per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale;
- spese per la pulizia e la sanificazione dei locali nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- spese per la manutenzione ordinaria della struttura.

L'importo che verrà corrisposto per lo svolgimento del servizio di gestione ammonta ad un contributo annuo massimo di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00).

Art. 8 - Rapporti contrattuali

Il Soggetto gestore si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- costituire polizza assicurativa RCT/RCO sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % dell'importo di cui alla convenzione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di COeSO SdS Grosseto, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della predetta convenzione.
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa D.lgs. 81/2008 per tutto il personale impiegato;
- presentare al COeSO SdS Grosseto report mensile contenente:

- elenco delle spese dirette e indirette sostenute che devono essere:
 - attinenti e temporalmente funzionali agli obiettivi del progetto;
 - temporalmente effettuate nell'arco di tempo di vita del progetto;
 - comprovate da documenti probanti.
- risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi.
- presentare l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato e volontario utilizzato, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi garantire la tempestiva comunicazione (7 giorni) di eventuali variazioni concernenti:
 - numero, modalità e tempi di impiego delle incaricate e volontarie;
 - cambio nominativo della responsabile/referente.

Art. 9 - Oneri a carico di COeSO SdS Grosseto

Il COeSO-SdS Grosseto, tramite l'Amministrazione comunale di Grosseto, si impegna a:

- .garantire il pagamento delle utenze per l'intera durata della convenzione;
- .garantire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile.

L'utilizzo dei locali di Via De Amicis 11 potrà essere revocato qualora dovessero insorgere esigenze interne al COeSO-SdS Grosseto o qualora l'Associazione dovesse contravvenire a quanto esplicitamente previsto nella presente intesa per l'utilizzo locali o si attesti il mancato rispetto degli impegni formalmente assunti.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione avrà durata di n. 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Non è previsto il rinnovo tacito.

Il COeSO SdS Grosseto può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Soggetto gestore degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

Art. 11 - Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Convenzione

La presente Convenzione si compone di n. ----- pagine e viene redatta in n. 2 copie originali è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma I della legge 266/91.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II^A della Tariffa allegata al DPR del 26/4/82 n. 131. Per tutto quanto da esso non contemplato, valgono le norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Controversie e foro competente

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti durante l'esecuzione del progetto, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.



Il Foro competente è in via esclusiva quello di Grosseto. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Art. 16 - Contatti

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.: Dott.ssa Elisabetta Mori - DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI - tel 0564 439269, e-mail e.mori@coesoareagr.it;

Referente del Progetto: Dott. Alberto Castagnini – tel 331 6136397, e-mail a.castagnini@coesoareagr.it;

Referente Amministrativo: Dott. Pierpaolo Giorgi - tel 0564/439272 - cellulare 335 1438902, e-mail p.giorgi@coesoareagr.it;

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Dirigente U.F. Servizi socio-sanitari e socio-educativi di COeSO SdS Grosseto

Dott.ssa Elisabetta Mori _____

Legale Rappresentante - _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".